

APPROVATO  
DELIBERA No 24  
APP. APPROVATO No 33  
\* 6934/SAN. del 6.6.1933

Provincia di Treviso

COMUNE DI GROCCETTA DEL MONTEZIO

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - TABELLA DELLE CONCESSIONI

~~Seccodeta. Anon. app. n. 1~~  
i

Denunce dei decessi

Art. I°

In caso di morte d'una persona è obbligo del capo famiglia cui è avvenuto il decesso, o di chi ne fa le veci, o di qualunque altro avesse convissuto col defunto, di darne immediata comunicazione al competente Ufficio di Stato Civile a norma dell'art. 1° del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria R.D. 25 luglio 1872 N° 448. =

Se il defunto non lascia famiglia, nè altri con cui abbia convissuto, l'obbligo di denuncia spetta al medico, alla levatrice, al ministro dei culti o a qualunque altra persona l'abbia assistito negli ultimi istanti di sua vita. =

Art. II°

All'infuori dei casi contemplati nel precedente articolo chiunque, nel primo, faccia la scoperta, o venga a conoscenza di un decesso naturale, o accidentale avvenuto in persona priva di assistenza e tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza e di dare quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte. =

Art. III°

A termino dell'articolo 25 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ogni medico chirurgo è obbligato, in caso di morte di persona da lui assistita, di denunciare al Podestà la malattia di lui ritenuta causa della morte. =

La denuncia verrà fatta su apposito modulo fornito dal municipio, nonchè sul cartellino ministeriale B. e B. bis, e quel qualunque altro se venisse stabilito dalla Direzione generale della statistica. =

Questo cartellino non è necessario nei casi contemplati nell'articolo seguente. =

Art. IV°

L'obbligo di denuncia, di cui l'articolo precedente, è esteso anche ai prodotti di concepimento espulsi prima del settimo mese di gravidanza e dei nati morti dal settimo mese al termine della gestazione. =

I medici - chirurghi e le levatrici nel fare tali denunce indicheranno l'età della vita intrauterina, il sesso (se riconoscibile) e le cause certe o probabili della morte del feto, e quelle dell'aborto. =

Art. 5°

I direttori dei Collegi, degli Ospedali, degli stabilimenti sanitari, delle Case di Ricovero, di Educazione, di lavoro, dei dormitori pubblici, degli Istituti di qualsiasi confessione religiosa ecc. dovranno fare, in giornata, la notificazione di ogni decesso avvenuto nei loro Istituti. =

Dai Direttori e Custodi delle Prigioni, delle case di arresto o di detenzione si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e dei regolamenti speciali. =

~~Art. 6°~~

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria a termine dell'art. 432 del C.P.

E' obbligo di denunciare all'Ufficio di Stato Civile la causa riconosciuta della morte e fatto pure ai medici incaricati delle autopsie dalla Autorità Giudiziaria e dalla Polizia. =

Art. 7°

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, ed anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta dovrà immediatamente informarne l'Autorità municipale e quella di Pubblica Sicurezza. =

C A P O I I °

Riconoscimento dei decessi

Art. 8°

L'Ufficio dello Stato Civile, in seguito alla notificazione avuta in di un decesso in Comune, farà tenere con sollecitudine al medico curante i moduli indicati nell'articolo 3. = Sarà cura del medico stesso di farli rimettere al Municipio debitamente firmati come prova della fatta constatazione di decesso. =

Art. 9°

E' obbligatorio per il medico addetto alla cura l'esame del cadavere nel tempo più breve possibile e non oltre le 24 ore dal momento della morte e in un periodo successivo qualora dalla prima visita al cadavere, non avesse potuto rilevare segni manifesti d'incipiente putrefazione. =

Nei casi di morte avvenuta senza assistenza medica e nel caso di assenza o di malattia del medico curante, l'obbligo di esame del cadavere e della firma dei moduli, di cui l'Art. 3, viene fatto all'Ufficiale Sanitario o al medico che ne fa le voci. =

Art. 10. =

Sulla dichiarazione del medico (incaricato di constatare il decesso) che la morte è accertata, e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Podestà autorizzerà, a seconda dei casi, il trasporto, l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione della salma, salvo per le speciali prescrizioni quanto è disposto dall'Art. 14.

Art. 11.=

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'Autorizzazione del Podestà alle sopradette pratiche sul cadavere verrà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.=

Art. 12.=

Nel caso contemplato dall'Articolo 7 il Podestà farà visitare dal medico di riparto, le membra rinvenute e ne farà regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria.= Se questa non si oppone, saranno dal Podestà impartite le disposizioni necessarie per la inumazione o cremazione di questi resti umani.=

C A P O I I I °

Periodo d'osservazione dei cadaveri, maschera autopsia, imbalsamazione,

Art. 13.=

Il tempo che deve trascorrere dalla morte al rilievo della maschera, autopsia, imbalsamazione, cremazione, inumazione e tumulazione di un cadavere, sarà per regola generale, non minore le 24 ore nei casi ordinari, e non superiore alle ore 48 nei casi di morte improvvisa, violenta o in puerperio, e in tutti quei casi nei quali abbiasi dubbio di morte apparente.=

Durante questo periodo dovrà ogni cadavere essere vegliato a cura della famiglia, o dei capi degli stabilimenti presso i quali è avvenuto il decesso, farne sempre in tutti l'obbligo di tenere il cadavere a volto scoperto e in modo tale da non impedirgli eventuali manifestazioni di vita.= Le persone incaricate alla veglia del cadavere avranno l'obbligo pur ~~ma~~ anche di curare che l'aria dell'ambiente sia costantemente rinnovata.=

Art. 14.=

Per eseguire il rilievo della maschera, l'autopsia e l'imbalsamazione del cadavere d'una persona morta a domicilio, necessita aver l'assenso scritto dalla famiglia e il permesso del Podestà.=

Tale permesso potrà essere dato, in via eccezionale, anche prima delle 24 ore, quando il medico curante richiami per iscritto escluso ogni dubbio sulla morte dell'individuo.=

Art. 15.=

La durata del periodo di osservazione di un cadavere, nonché le altre disposizioni sull'ora in cui dovrà essere chiuso sulla cassa e successivamente trasportato alla Chiesa o al Cimitero, sulle vie da percorrere ecc. vengono fissate dal Podestà, o per esso, dall'Ufficiale Sanitario

C A P O I V °

Deposizione di cadaveri nella cassa

Art. 16

Ogni cadavere per essere trasportato alla Chiesa e al Cimitero dovrà

Ogni cadavere, prima della sua deposizione nella, dovrà essere vestito od avvolto in un lenzuolo;

La cassa dev'essere in legno leggero, ma sempre costruita in modo da garantire la perfetta chiusura. L'Ufficiale Sanitario potrà imporre una seconda cassa e dare disposizioni speciali a seconda dei casi=

Arti. 17=

I cadaveri di persone morte in seguito a vaiolo, tife esantematiche, scarlattina, difterite, colera o ad altre malattie evidentemente trasmissibili per contagio diretto devono tutti essere e chiusi nella cassa sotto sorveglianza e responsabilità di apposito incarico Municipale, senza spogliarli dai loro indumenti avvolti in lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille o d'altre antisettiche ritenute migliore dall'Ufficio Sanitario=

C A P O V°

Esposizione dei cadaveri

Artic. 18

Non é assolutamente permessa l'esposizione al pubblico dei cadaveri in cassa scoperta, o sul loro letto, a domicilio o in qualsiasi altro luogo se non quando, in seguito alla fatta imbalsamazione siasi ottenuto dal Podestà uno speciale permesso scritto.

C A P O 16°

Depositi di conservazione camera mortuaria.

Artic. 19.

In apposito locale dei cimiteri comunali verranno depositati per il periodo di osservazione i cadaveri di persone morte:

- a) in abitazioni anguste e povere dove sia pericoloso il tenerli;
- b) in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via e in qualsiasi altro luogo ove non possono essere lasciati;
- c) ignote, delle quali debbansi fare esposizioni al pubblico per loro riconoscimento.

Se trattasi di rinvenimento di cadaveri in avanzata decomposizione, il trasporto loro dovrà essere fatto direttamente e nel più breve tempo possibile alla camera mortuaria del Cimitero Comunale con le precauzioni igieniche suggerite dall'Ufficio Sanitario=

Artic. 20°

Nel deposito d'osservazione dovranno essere stabiliti mezzi adatti, perché dall'incaricato obbligato a rimanere permanentemente nel locale attiguo al deposito sia avvertita ogni eventuale manifestazione di vita.

Artic. 21°

La camera mortuaria dovrà servire pre la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante e anche dopo passato il periodo di osservazione, in attesa di essere inumati, tumulati e cremati, senza distinzione della Religione che professano i defunti =

Artic. 22°

I cadaveri di persone morte in seguito a malattia contagiosa saranno tumulati in osservazione in altro locale a ciò destinati =

C A P O VII°

Trasporto dei cadaveri

Art. 23. =

Il trasporto dei cadaveri, fatto a cura del Municipio, è gratuito, ed a pagamento. =

Art. 24. =

Questo trasporto viene di regola eseguito:  
pei nati morti e pei bambini al disotto dei 7 anni: con barella a mano, fornita dal Municipio;  
pei decessi da 7 anni in su con appositi carri chiusi, pure somministrati dal Municipio, internamente foderati di lamiera metallica saldata a fuoco, tirati da uno o più cavalli;  
pei nati morti, pei nati non vitali (sebbene non denunciabili, come nati, allo Stato Civile) e pei bambini al disotto dei sette anni il Municipio può anche accordare sempre verso pagamento, il mezzo di trasporto indicato per gli adulti. =

Art. 25. =

Il trasporto dei cadaveri al deposito di osservazione prima che sia trascorso il tempo di cui l'Art. 13, sarà eseguito sempre in modo da non mettere ostacolo alcuno ad eventuali manifestazioni di vita. =

Art. 26. =

I trasporti funebri dovranno effettuarsi per le vie più brevi e meno frequentate, senza interruzione alcuna e nell'ora fissata dal Municipio, salvo le speciali concessioni che venissero di volta in volta date dal Podestà.

Art. 27. =

I morti di malattia comune, ove abbiansi riti ecclesiastici a compiere, verranno nell'ora stabilita dal Municipio, tradotti dalla casa alla Chiesa ove non potranno rimanere oltre il tempo strettamente necessario alla celebrazione dei riti stessi. L'Ufficiale Sanitario potrà richiedere all'Autorità Ecclesiastica che la durata di questi riti venga strettamente ad un tempo ancora più breve quando lo esige le circostanze speciali, e la pubblica salute. =

Art. 28. =

Quando il cadavere, nell'ora fissata per il suo trasporto, abbia già dato segni di avanzata putrefazione, il feretro non potrà essere introdotto in Chiesa per la Cerimonia Religiosa, ma dovrà essere trattenuto davanti alla porta della Chiesa stessa e per un periodo di tempo non eccedente in dieci minuti. =

Art. 29. =

Qualora durante il trasporto della casa alla Chiesa si avvertissero dal feretro gravi esalazioni o si verificasse scolo di liquido che dovrà essere impedito l'ingresso alla Chiesa, sarà abbreviata ancor più la sosta davanti alla porta, e si curerà il più sollecito trasporto al Cimitero. Se l'inconveniente suaccennato prevenisse da cattiva costruzione della Cassa o da cattivo materiale adoperato ne sarà fatto rapporto all'Ufficiale Sanitario pei provvedimenti che si ritenessero necessari contro il fornitore della Cassa. =

Art. 30. =

I morti da malattia comune quando non abbiansi riti ecclesiastici a compiere verranno direttamente trasportati al Cimitero. =

Artic. 31

Sono assolutamente vietati pubblici funerali ai morti per vaiolo, tife esantematiche, difterite, scattatina acc.

Il trasporto si fa sempre di notte, nell'ora stabilita dall'Ufficiale Sanitario, accompagnati dalle sole persone indispensabili al trasporto e sotto le condizioni di cui l'articolo 17.-

Artic. 32-

Sono proibiti i funerali per le persone morte in seguito ad una delle malattie sopraannunciate anche quando le salme fossero state previamente chiuse in cassa metallica saldata a fuoco a scopo di deparle in tombe private, o in tombe provvisorie.

Artic. 33-

Saranno soggetti alle discipline contenute ne Regolamento Governativo 25 luglio 18 2 i trasporti:

- a) per l'inumazione e la tumulazione nei cimiteri comunali;
- b) per la tumulazione nelle tombe particolari dei cimiteri delle salme provenienti da altri Comuni del Regno e dall'Estero;
- c) di salme da questo o in altre Comune del Regno e all'Estero.-

Artic. 34-

Le casse mortuarie vuote non possono partire dal luogo di deposito o di costruzione, nè percorrere le vie del Comune che in carri chiusi, e scoperte in modo da non essere esposte alla vista del pubblico.-

Capo VIII=

Autopsie

Artic. 35

Le autopsie non potranno essere eseguite che dai dottori in medicine e in chirurgia.-

Artic. 36-

I medici che abbiano ottenuto l'assenso delle famiglie; potranno richiedere al Municipio la momentanea consegna, a scopo di studio, dei cadaveri di persone morte a domicilio, valendosi della stanza delle autopsie annessa ai Cimiteri.-

Artic. 37

Nessun cadavere o parte di esso, non accettuati i nati morti ed i feti, potrà essere sottratto al seppellimento nel luogo destinato, senza l'assenso del Podestà il quale potrà concedere il cadavere a solo scopo di studio quando la famiglia del defunto, avvertita vi aderisca.-

Artic. 38

Il permesso d'autopsia di un cadavere di persona morta in seguito a malattia contagiosa verrà accordato dal Podestà solo eccezionalmente e sotto l'osservanza delle speciali cautele che in ogni singolo caso verranno imposte perchè non possa avvenire comunicazioni e deffusione del contagio.-

CAPO IX°

Artic. 3 =

Imbalsamazione

L'imbalsamazione non potrà farsi se non in seguito ad autorizzazione del Podestà, e non potrà essere eseguita da un medico.-

Artic. 40

Questa autorizzazione, salvo il disposto dell'articolo IO-II e I2 del Regolamento Governativo, sarà concessa dal Podestà, udito il voto dell'Ufficiale Sanitario e quando gli sia presentata;

- a) una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione da parte della famiglia con indicazione del metodo che sarà per seguire, e il luogo e l'ora in cui l'operazione sarà compiuta=
- b) distinti certificati del medico curante di reparto o di due medici comunali se curante fosse stato il medico di Reparto, che ~~esclusivamente~~ escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa, o per malattia contagiosa.-

CAPO X°

Designazione dei Cimiteri

Artic. 41

I cimiteri sono <sup>TRE</sup> ~~sette~~ (uno per ognuna delle frazioni del Comune: una a S. Biagiotti C., una a ~~Pastrè~~, uno a S. Andrea Barbarana, uno a Rovarè, uno a Spercenigo, uno a S. Floriano.-

Artic. 42

Ai defunti di una frazione per malattia comune non potrà essere concessa l'inhumazione in un cimitero che non sia quello della frazione in cui avvenne il decesso, se non in casi specifici e dietro autorizzazione del Podestà.

Artic. 43

Nelle tombe particolari può essere autorizzata dal Podestà la tumulazione dei cadaveri di individui non appartenenti al Comune, nè a famiglia proprietaria di tombe, alla sola condizione che il consenso da parte delle famiglie proprietarie della tomba richiesta venga fatto senza limite di tempo. Questa autorizzazione non verrà fatta se nella tomba stessa non siavi spazio sufficiente per accigliarvi la salme.-

Artic. 44-

Nei casi in cui l'Autorità Governativa concede il trasporto di un cadavere da questo in altro Comune del Regno= o fuori Stato= per esservi ivi sepolto, è concessa il trasporto ed il seppellimento di un cadavere in una cappella privata esistente nel Comune, la persona che accompagna il cadavere fino a destinazione deve essere munita del Decreto Prefettizio di Autorizzazione. Il Podestà potrà permettere che un incaricato Municipale accompagni il cadavere fino a destinazione, purchè ne siano rifuse le spese e le competenze.

CAPO XI°

Cimiteri e sepolcri particolari

Artic. 45

Sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Municipale, come, i Cimiteri Comunali, i Cimiteri Parrocchiali e tutte le tombe, le Capelle e i Sepolcri particolari.

CAPO XII =

Personale adetto ai Cimiteri

Artic. 46-

Incaricato della vigilanza su tutti i Cimiteri è il Capo Reparto dello Stato Civile dal quale dipendono direttamente i Custodi seppellitori dei Cimiteri Comunali=

Artic. 47

Alla custodia, manutenzione dei Cimiteri il Comune provvede con personale avventizio, assunto a secundo del bisogno e di volta in volta, con la retribuzione che sarà fissata in base dell'articolo 4 del presente regolamento.

Artic. 48

Il capo reparto dello Stato Civile terrà.

- a) sovrintendere alla regolarità dei seppellimenti e delle rotazioni, vigilare sulla conservazione delle tombe, lapidi, monumenti ecc. e proporre le riparazioni che si rendessero necessarie;
- b) sorvegliare l'esatta osservanza del presente regolamento e il servizio di tutto il personale dipendente=
- c) sovra intendere al mantenimento della pulizia, del buon ordine e del rispetto dovuto alla solennità del luogo, e domandare al Podestà i provvedimenti che si rendessero necessari nel caso di presumibile straordinario concorso di persone
- d) attenersi a tutte le prescrizioni che venissero ordinate dal Podestà o dal suo delegato e dall'Ufficiale Sanitario, e proporre a loro quanto si rendesse necessario in ordine ai servizi affidatagli.

Artic. 4

Gli incaricati saranno retribuiti per giornate di presenza con salario da stabilirsi dal Podestà in ragione dell'importanza del servizio.

Artic. 50

In casi speciali od esigendole particolari convenienze, il Podestà potrà sostituire l'incaricato con altra persona di sua fiducia.

Artic. 51

L'incaricato è responsabile, di fronte al Capo Reparto allo Stato Civile, della buona tenuta del Cimitero, quindi sarà obbligato di osservare, nella parte che gli spetta, le norme di pulizia mortuaria, prescritto dal regolamento speciale 25 luglio 18 2 N. 448 e quelle del presente regolamento.

Artic. 52

L'incaricato del Cimitero è l'obbligo del tracciamento, e scavazione ed in terra delle fosse, della inumazione dei cadaveri, e delle asunazioni; è poi obbligato di curare diligentemente la pulizia delle erbe parassitarie, dei piazzali; dei viali, dei fossati di contorno ecc. e di provvedere direttamente allo sfalcio delle erbe dei campi di seppellimento e successiva loro distruzione, mediante abbi

bramciamento delle stesse, nell'interno del Cimitero, un'ora dopo il tramonto del sole, alla presenza di un incaricato municipale.

Pel riordino generale del Cimitero e dei viali in occasione dell'annuale commemorazione dei morti, il Podestà potrà autorizzare l'incaricato ad assumere quel personale che potesse a tal uopo rendersi indispensabile per un limitato Numero di giorni.

Avrà ancora l'obbligo di vegliare i cadaveri che fossero inviati al deposito di osservazione quando a ciò si presentassero i parenti, o altre persone che dei parenti assumessero le veci.

#### Artic. 53

È dovere dell'incaricato d'inscrivere giornalmente su apposito registro doppio esemplare:

- ) le inumazioni che verranno eseguite, indicandone il nome, cognome, età, patria del sepolto, come dal permesso di seppellimento dell'Ufficiale dello Stato Civile anno, mese, giorno ed ora del seppellimento ;
- ) le tumulazioni colle generalità di qui sopra e con l'indicazioni del sito della deposizione.
- ) Le cremazioni colla generalità come sopra, e coll' indicazione del numero dell'urna cineraria, se sepolta nel cimitero, e dell'autorizzazione Prefettizia se non fu concesso il trasporto fuori del Cimitero stesso;
- ) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, trasporti di cadaveri o di ceneri ecc.

Questi registri dovranno poi essere resi ostensibili ad ogni richiesta dell'Ufficiale Sanitario, del Podestà e dell'Autorità Giudiziaria per le eventuali loro osservazioni. UN esemplare dovrà essere consegnato ogni anno al Municipio restando l'altro presso l'incaricato.

#### Artic. 54

Il seppellitore dovrà diligentemente raccogliere e trasportare le ossa nell'ossario comune, o in quelli particolari e ~~prestare trasporto~~ prestare assistenza nei casi di autopsie cadaveriche.

#### Artic. 55

Ogni giorno, terminato che abbia l'ordinario servizio del seppellimento dei cadaveri ed eseguito ogni altro lavoro occorrente, seppellitore dovrà attendere al tracciamento ed all'escavo di nuove fosse, nonchè al ripulimento o riadattamento dei tumuli sopra le fosse Comunali.

#### Artic. 56

Il seppellitore dovrà visitare di frequente, specialmente nell'estate, tutte le fosse del Cimitero, per otturare con terra vagliata ed umida le screpolature manifestatesi nel terreno.

Qual'ora la superficie di qualche tumulo presentasse dei sollevamenti cagionati dallo sviluppo di gas, cadaverici, sarà dovere del seppellitore di mettere sopra la fossa stessa del materiale di facile combustione, traforare in due o tre punti con lunghe trivelle il terreno procurando di giungere alla cassa sottostante.

Seguiti i fori darà fuoco al combustibile, e verserà dentro ai fori stessi una soluzione di cloruro di calce, precedendo quindi alla completa otturazione con terra vagliata, che sarà poi bene compattata.

#### Artic. 57

L'incarico dovrà inoltre:

- a) ~~prestare assistenza nei casi di autopsie cadaveriche.~~

- a) tenere le chiavi della porta d'ingresso e di tutti i locali del Cimitero;
- b) provvedere alla raccolta degli indumenti, cassa, ecc. per distruggerle col fuoco nel recinto del Cimitero;
- c) trovarsi nell'ora fissata per il trasporto della salma nella casa del defunto per collocarla nel carro funebre ed accompagnarla nel Cimitero;
- d) tenere costantemente puliti e raschiati dall'erba i viali di accesso e quelli interni, nonché gli scoli destinati allo smaltimento delle acque;
- e) aver cura delle piante ornamentali esterne;
- f) presentare la propria opera qualvolta, verso compenso di convenienza, venisse richiesto dai privati per la particolare vigilanza sulla tomba dei loro cari e per la formazione e manutenzione di aiuole fiorite, per rinnovazione di ghirlande ed in generale per la fornitura di affettuosi ricordi;
- g) vigilare sulla conservazione e manutenzione del fabbricato e muro di cinta;
- h) rimettere al capo reparto nel mese di aprile di ogni anno; una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione in buon stato, tanto dei mobili, attrezzi, ecc. che dei fabbricati del Cimitero, muro di cinta, viali fosse, piante ecc.
- i) indicare le riparazioni che potessero occorrere alle sepolture, lapidi, e monumenti di ragione privata, per l'avviso da darsi alle famiglie;
- l) impedire che si facciano serviti es abusi di qualunque sorta, pregiudicando al Cimitero, sia nell'interno che all'esterno;
- m) prestare la sua opera per le esumazioni straordinarie verso compenso di stabilirsi di volta in volta da Podestà.

#### Artic. 58

L'incaricato di ogni Cimitero assume inoltre l'obbligo del servizio personale per il trasporto ed inumazione delle salme di persone morte da malattia contagiosa (colera, vaiolo, difterite)

Per questo servizio speciale gli sarà corrisposto di volta in volta, sulla Cassa Comunale un compenso che sarà fissato dal Podestà.

#### Artic. 59

All'incaricato del Cimitero di S. Biagio Callalta sarà, eventualmente consegnato il carro funebre destinato al trasporto dei cadaveri, con l'obbligo di ben conservarlo nel locale espressamente destinato dal Comune.

#### Artic. 60

Al personale addetto ai Cimiteri Comunali è assolutamente vietato chiedere in qualsiasi modo mancie ai privati sia in denaro che in natura, sotto pena di immediato licenziamento.

#### CAPO XV°

##### Consegna dei cadaveri ai Cimiteri

#### Artic. 61

È assolutamente vietato trasportare od accogliere qualsiasi salma in Cimitero che non sia quello indicato nel permesso di seppellimento.

#### Artic. 62

Nessuna inumazione, tumulazione o cremazione potrà aver luogo in qualsiasi tempo per qualsiasi motivo nei Cimiteri senza il permesso dell'Ufficio di Stato Civile. In mancanza di tale permesso la salma verrà provvisoriamente deposta nella Camera Mortuoria del Cimitero, e sarà obbligo del seppellitore di farne subito rapporto al Municipio per le successive disposizioni.

Art° 63

All'arrivo dei cadaveri al Cimitero indicato sarà consegnato al seppellitore il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Quindi si procederà allo scarico e trasporto dei cadaveri fino al luogo di seppellimento. Alla loro inumazione, tumulazione e cremazione, al loro trasporto alla Camera mortuoria, o di osservazione, a seconda di quanto venne stabilito dall'U. S. Municipale.

Art° 64

Nel caso di tumulazione di un cadavere in una Cappella privata esistente nei Cimiteri, la tumulazione stessa non potrà aver luogo senza la relativa autorizzazione di seppellimento.

Capo XVI°  
Inumazione  
Art. 65

Nei riparti per le inumazioni ogni cadavere sarà sepolto in fossa separata salve le eccezioni contemplate nell'articolo 16.

La cassa di zinco non è consentita per le inumazioni nel campo Comune.

Art. 66

Per l'ordine di occupazione delle fosse, per la profondità, per la distanza da una fossa all'altra, lunghezza e larghezza degli scavi, per il preventivo calcolo annuo dell'area destinata a sepolture si osserveranno le disposizioni degli articoli 55=56=58=58=60=del regolamento Governativo di polizia mortuaria, R.D. 25/7/1896 N. 448.

Art. 67.

In tutti i Cimiteri ogni sepoltura, sarà nell'area assegnata ai seppellimenti Comuni, sarà contraddistinta da un cippo portante il numero progressivo. Ogni decennio i numeri progressivi saranno rinnovati.

Art. 68

Nell'occupazione delle fosse non si farà distinzione alcuna fra i cadaveri dei maschi e delle femmine, ma si distinguerà soltanto la sezione adulti da quella dei bambini, calcolando l'area a seconda dell'articolo 61 del suddetto regolamento.

Art. 69

Appena deposto il cadavere nella fossa si dovrà tosto riempirla di terra ed a misura che questa vi verrà gettata ~~stipitata~~ si andrà battendola statto su strato, comprimendola diligentemente. Colla terra rimasta si formerà il rialzo sopra la fossa curando che sia in pendenza verso i lati allo scopo di favorire lo scolo dell'acqua piovana.

Art. 70

In tempo di pioggia ogni seppellitore dovrà coprire con apposito coperchio di zinco, le fosse scavate perchè non si riempiano d'acqua.

Capo XVII°  
Tumulazioni

Art. 71

Nei Cimiteri, è autorizzata anche la tumulazione incolombari perfettamente costruiti e intonacati con uno strato di cemento. In colombari da adulti possono collocarsi salme di bambini, anche in numero di due, della stessa famiglia.

Art. 72

Ogni qualvolta venga chiesta l'autorizzazione di tumulare una salma in una

tomba privata destinata a più cadaveri e che non sia stata previamente divisa in scompartimenti per la deposizione dei feretri isolati (Art° 63° e 123° del Reg.). L'autorizzazione sarà accordata con l'obbligo di prevedere di volta in volta al compimento della muratura attorno al feretro, mediante la costruzione di un muro di cm. 13 in mattoni nuovi e cemento. Al di fuori di questo muro si applicheranno lastre di pietra, bene riunite fra loro da arpioncini, badando che ogni fessura sia diligentemente riempita di cemento. Ove non si impieghino all'isterno lastre di pietra, il muro dovrà avere lo spessore di cm. 40

#### Art° 73

I cadaveri di cui all'art° 72 da tumularsi devono essere sempre chiusi in cassa metallica saldata a fuoco.

#### Art° 74

Le operazioni di tumulazione dovranno essere fatte sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ufficiale Sanitario, assistito dall'incaricato Municipale, cui incombe l'obbligo della tutela, della pubblica igiene e della incolumità delle persone che devono scendere nelle tombe.

#### Art° 75

Per deporre una salma in una tomba destinata a più feretri basta l'autorizzazione del Podestà in seguito a domanda scritta su carta da bollo da uno dei componenti la famiglia della collettività proprietaria della tomba.

Questa autorizzazione verrà accordata qualunque sia la malattia, anche se contagiosa, per cui avvenne la morte.

Dovendosi tumulare in un Cimitero la salma esumata dallo stesso Cimitero o da altri Cimiteri Comunali, sarà necessario, oltre l'autorizzazione del Podestà una nuova cassa metallica quando l'Ufficiale Sanitario lo ritenesse necessario.

### CAPO XVIII

#### Esumazione

#### Art° 76

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo quando, scorso il decennio del seppellimento (e alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata) si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo del seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della Giustizia, o per essere cremati o trasportati in altra sepoltura.

#### Art° 77

Per procedere alle esumazioni ordinarie, non occorre alcun ordine o permesso speciale. A ciò provvede l'incaricato del Cimitero, sotto la propria responsabilità, e, a seconda del bisogno, decorso il decennio di inumazione del cadavere, anche a semplice richiesta delle famiglie che vogliono riunire la salme in un sol colombaro.

#### Art° 78

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie le ossa che si rinven-  
gono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto del Cimitero stesso (rip. Ossario).

I colombari da bambini possono essere adoperati come ossari di famiglia per uno e più avanzi di cadaveri che venissero esumati per il compimento di decennio ed appartenessero ad una sola famiglia.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro il Cimitero.

Art. 79

Quando un cadavere proveniente da altro Comune e quindi sotto le condizioni prescritte dal Regolamento Governativo già citato venisse inumato nel Cimitero Comunale, la sua esumazione ordinaria non potrà essere fatta prima che siano trascorsi anni 20 dal seppellimento.

Su quella tomba verrà posto un cippo distinto dagli altri.

Art. 80

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria ovvero autorizzate dal Podestà, in seguito a domanda estesa su carta da bello.

Art. 81

Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità Giudiziaria il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Art. 82

Per l'esumazioni autorizzate dal Podestà, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficio Sanitario Comunale precauzione che dovranno essere inserite nell'autorizzazione stessa. Al seppellitore, per le esumazioni non richieste d'Ufficio, sarà corrisposto un compenso indicato di volta in volta dal Podestà. Saranno pure rimborsate le spese sostenute dal Comune.

Art. 83

Dell'operazione compiuta dovrà essere redatto e processo verbale in due copie delle quali una resterà presso l'incaricato del Cimitero e l'altra sarà trasmessa all'Archivio Comunale.

Qualora il cadavere esumato dovesse essere trasportata all'Estero o in altro Comune, o in altro Cimitero, si farà una terza copia del verbale da consegnarsi all'incaricato del trasporto della salma.

Questa terza copia verrà ritirata da chi riceve a destinazione la salma.

Art. 84

Il Podestà non potrà autorizzare l'esumazione del cadavere di un individuo morto per vaiuolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera ecc. se non trascorsi tre anni dopo la morte, sentito il parere del consiglio Provinciale Sanitario.

Art. 85

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non sarà concessa una esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 86

Non si potranno aprire fossa e sepolcri per deporvi altri feretri, né praticare esumazioni ordinarie o straordinarie se prima non siano state sgombrare il Cimitero dalle persone estranee al servizio e non sia stato chiuso il cancello.

Art. 87

L'operazione delle esumazioni straordinarie si effettuerà preferibilmente nelle prime ore del mattino, a tempo possibilmente asciutto, e si dovrà, a cura

degli interessati, far trovare pronto sul luogo la cassa metallica da saldarsi a fuoco subito dopo eseguita l'esumazione, quando la salma dovesse essere tumulata nelle stesse, e in altro Cimitero, se la si dovesse trasportare fuori del Comune, occorrerà anche l'esterna cassa di larice. Se invece l'esumazione fosse stata ordinata dall'Autorità Giudiziaria, potrà essere imposta una nuova cassa di legno in cui deporre quella contenente il cadavere nel caso fosse infradita.

#### Artic. 88

Se nelle rimozioni del terreno per le ordinarie o straordinarie esumazioni si verificassero delle esalazioni, dovrà il seppellitore versare di tratto in M tratte sul terreno da rimuovere una soluzione di cloruro di calce.

In questi casi non potrà il seppellitore, o chi per esso, discendere nella fossa fino a che attorno ad essa non siano stati accesi fasci di paglia e rami secchi di piante resinose.

#### Art° 89

Quando si tratta di apertura di una tomba esistente in aperta campagna verranno osservate tutte le prescrizioni che, di volta in volta, in seguito all'autorizzazione di tumulazione o di esumazione concessa dall'Autorità Governativa il Podestà troverà di dare a tutela della pubblica igiene.

#### Artic. 90

Deposto che sia il feretro in una tomba, e tolto che esso sia dalla tomba, per essere altrove trasportato, questa verrà immediatamente chiusa per modo da impedire qualsiasi esalazione e ciò sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ufficiale Sanitario.

#### Artic. 91

In tutte le singole operazioni descritte nei precedenti capi, il personale che vi presta opera dovrà contenersi col dovuto riguardo al sentimento di pietà verso i defunti ed al luogo sacro.

### CAPO XIX

#### Polizia dei Cimiteri

#### Artic. 92

Il Podestà dovrà vigilare che nei Cimiteri siano osservate, oltre le disposizioni del presente Regolamento, anche quelle dettate dalla Legge e dai Regolamenti generali sulla materia, e dovrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

#### Artic. 93

Le visite ai Cimiteri del Comune sono permesse nelle ore che, a seconda delle stagioni, verranno fissate dal Podestà. Durante l'orario fissato gli incaricati dovranno prestarsi gratuitamente all'apertura dei Cimiteri stessi a ogni richiesta.

#### Artic. 94

E' proibito l'ingresso nei Cimiteri ai fanciulli che non siano accompagnati da persona adulta.

#### Artic. 95

Nei Cimiteri non potranno entrare animali, vetture e carri, se non per ragioni di servizio, è ancora assolutamente vietata l'introduzione di animali di qual-

siasi specie anche se condotti a mano.

#### Artic. 96

E' vietato introdursi nei Cimiteri e soffermarsi all'ingressi di essi a scopo questua, e di introdursi con cesti ed involtina scopo di mercato.

#### Artic. 97

Nei Cimiteri ognuno deve contenersi in modo conveniente. E' specialmente vietato di schiamazzare, di cantare, di fumare, di toccare e di deturpare monumenti, ecc., fare scritti o macchie sui muri e nelle lapidi svellere ed asportare erbe, piante e qualsiasi altro oggetto e recar danno a cosa alcuna.

Nel caso di infrazione a tali prescrizioni i colpevoli saranno immediatamente allontanati ed eventualmente deferiti alla competente Autorità.

#### Artic. 98

Nell'Ufficio di Stato Civile si troverà a disposizione del pubblico un registro in cui ciascuno potrà notare le sue osservazioni ed i suoi reclami.

#### CAPO XX°

#### Inscrizioni, lapidi, ecc.

#### Art° 99

Non potranno essere inalzate lapidi e altri segni sepolcrali, e non potranno essere fatte nuove iscrizioni su lapidi già esistenti né eseguire opere murarie ed erigere monumenti ~~ma~~<sup>entro</sup> le Cappelle ed Edicole, senza l'autorizzazione del Podestà. Per la collocazione di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, fanali, ecc., non è richiesta alcuna autorizzazione, questi oggetti però potranno essere rimossi da chi presiede alla custodia del Cimitero, senza alcun obbligo di avvertimento, qualora rechino troppo ingombro, non siano decorosi e rispondenti al carattere del luogo, o rechino danno a deturpamento alla lapide, alle coperture delle tombe, ai cippi, ecc.

Non è richiesto permesso alcuno per l'impianto e coltivazione, sopra i tumuli, di fiori e di arbusti sempre che trattisi di piante che non estendano le loro radici oltre un metro di profondità, e non superino coi loro rami, un metro di altezza, e non si estendano sopra le tombe vicine.

#### Artic. 100

Sulla testata delle fosse comuni dei Cimiteri, il Podestà potrà permettere la apposizione di Croci, lapidi, ed altri ricordi infissi nel terreno, purchè muniti di conveniente fondazione e non superino le seguenti dimensioni:

Lunghezza alla base	m.	0.60
Larghezza	"	0.40
Altezza del piano di seppellimento	"	1.25

e vengano dalle famiglie costantemente mantenute in solido e decoroso stato di conservazione. In nessun caso le fondazioni potranno eccedere i limiti delle fosse, e la parte superiore della costruzione non potrà sorpassare i limiti sopraindicati.

I permessi contemplati nel presente articolo cessano inesorabilmente colla scadenza del decennio di seppellimento. Compiuto il decennio le Lapidi, ecc. che non venissero ritirate, resteranno in proprietà del Comune.

#### Artic. 101

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere presentata dalle famiglie o dai parenti del defunto che siano autorizzati a farla, una domanda al Podestà accompagnata dal disegno in doppio originale e con tutti i dettagli che potessero essere necessari. In caso di opposizione di nuove lapidi o di modificazioni ad iscrizioni già esistenti, dovrà pure essere presentato in doppio originale il testo dell'iscrizione.

Artic. 102

La concessione di apporre lapidi, croci e monumenti è gratuita per coloro che hanno acquistate aree per costruzione di tombe di famiglia, per altri è subordinata a pagamento dei diritti di cui alla tabella allegata.

Artic. 103

Il Podestà rimetterà alla persona interessata una delle copie del disegno e del testo di iscrizione col visto, e eventualmente con l'indicazione delle deliberate modificazioni.

Artic. 104

È severamente proibita la costruzione e applicazione di qualsiasi cinta in legname, in ferro, in muratura, ed in qualunque altro materiale attorno al tumulo senza speciale permesso. È pure proibita l'applicazione di lastre in vivo o in altro materiale orizzontale, che coprano tutta la superficie del tumulo stesso.

CAPO XXI° Concessioni speciali

Artic. 105

Ogni concessione a privati, per tumulazioni speciali e distinte, sarà fatta dal Podestà sopra istanza degli interessati e rapporto degli Uffici Sanitari e Tecnico, e sarà condizionata a quanto è indicato nella tariffa allegata formante parte integrale del presente Regolamento.

Art° 106

Le tombe particolari, delle quali fosse stata accordata la concessione, non saranno costruite che nei soli Cimiteri Comunali e nelle zone espressamente indicate nella pianta annessa, osservate le norme di qui gli art. 97 e seguenti del regolamento di Polizia Mortuaria 25 Luglio 1892 N. 448.

Artic. 107

Nei Cimiteri Comunali i posti per tumulazioni sono ventuali, cinquantenali e a perpetuità, a seconda della richiesta e del versamento fatto. (vedi tariffa).

Artic. 108

Nei Cimiteri oltre ai campi di inumazione decennale, alle tombe di famiglia ed individuali, agli ossari, cenerari ecc., esistono spazi destinati alle inumazioni dei non battezzati, degli acattolici e degli israeliti. Questi spazi sono separati dagli altri.

Artic. 109

In questi recinti i seppellimenti non potranno essere che decennali e regolati sotto ogni riguardo secondo le stesse ~~norme~~ norme degli altri campi di seppellimento.

Art° 110

Su rapporto degli incaricati alla vigilanza dei Cimiteri, il Podestà diffida coloro che hanno ottenuta una concessione temporanea a far eseguire le riparazioni occorrenti alle sepolture, ecc. fissando per provvedervi il termine irrogabile da dieci a sessanta giorni a seconda dell'importanza del lavoro. Trascorso infruttuosamente questo termine il Municipio provvede d'Ufficio a carico dei concessionari.

In caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte di tutti quelli che potessero avervi diritto, il Municipio constatata questa circostanza, farà rimuovere quei monumenti e lapidi pericolanti, e ledenti il decoro del Cimitero, per grave stato di abbandono.

Il materiale in simili casi resterà in proprietà del Comune.

### Artic. III

Trascorso il tempo di concessione ventennale e cinquantennale di una tumulazione particolare, l'area e le costruzioni fattevi di proprietà del Comune, a meno che non venga rinnovata la concessione secondo le condizioni segnate dall'unità tariffa.

Gli oggetti di proprietà del concessionario devono dallo stesso essere fatti ritirare entro ~~ma~~ 15 giorni dal termine della concessione.

In mancanza di ciò l'Ufficio Municipale provvederà alle loro rimozioni, e resteranno quindi di proprietà Comunale. I resti mortali a cura del Municipio saranno trasportati all'ossario comune, salvo il caso che l'interessato richiedesse l'acquisto di altra costruzione per la collocazione di essi.

### Artic. II2

Il Municipio si obbliga alla manutenzione delle Cappelle, Edicole, Tombe allo scoperto, Colombari, ecc. che fossero stati eventualmente costruiti dal Comune. Per quelle costruite direttamente dai privati l'obbligo della manutenzione spetterà ai privati stessi, a meno che non avessero lasciato al Municipio i mezzi per provvedervi.

### Artic. II3

Nel caso di abbandono volontario di una Cappella, Edicola, Colombaro, Tomba ecc. esistente nei Cimiteri Comunali prime dell'esprio della concessione ed anche quando trattasi di acquisto a perpetuità, per trasporto delle salme in altro Cimitero, il Comune ridiventa proprietario della sepoltura abbandonata e non è tenuto al rimborso di somma alcuna.

Se l'abbandono diventa necessario per difetto di costruzione o del materiale adoperato il Comune è obbligato a far mettere a sue spese, la salme in altra eguale sepoltura semprechè la costruzione sia fatta dal Comune.

La Tomba abbandonata verrà fatta demolire a cura di colui che la fece costruire. Chi abbandona un Colombaro acquistato a perpetuità per trasportare la salma in una tomba in cemento allo scoperto, e che abbandona pure la Tomba in cemento, pure acquistata a perpetuità, per trasportare la salma, o le salme in una Cappella, sempre nello stesso Cimitero, ha la facoltà di cedere ad altri il Colombaro o la Tomba di sua proprietà, col consenso del Municipio.

### Artic. II4

L'Ufficio Municipale dovrà tenere un registro di tutte le concessioni fatte in base al disposto degli articoli precedenti e della tariffa.

Tale registro a madre e figlia, farà fede delle concessioni sia pel Comune come per la famiglia e le persone a cui furono fatte.

### Artic. II5

Possono essere concesse aree per tumulazioni provvisorie di salme destinate ad essere trasportate in altro Comune e ad essere tumulate in una Tomba che si stia costruendo. Tali concessioni non possono avere la durata di più di due anni e sono sottoposte al pagamento della somma indicata nella tariffa allegata. Trascorso il biennio le salme verranno inumate nel campo comune.

### Artic. II6

I pagamenti delle tasse e spese indicati nel presente Regolamento e tariffa annessa devono essere fatti anticipatamente.

### Artic. II7

La esatta osservanza di tutto quanto è prescritto nel presente Regolamento viene affidata all'Ufficiale Sanitario del Comune ed al Capo Reparto allo Stato Civile.

CAPO XXII°  
Disposizioni generali

Artic. II8

Ogni contravvenzione al presente Regolamento sarà punita a norma dell'Art. 199 del T.U. delle Leggi Sanitarie I° agosto 1907 N° 636 con pena pecuniaria da L. 5.= a 500, salvo le pene speciali stabilite dalla Legge stessa, o le maggiori pene sancite dal C.P. per i reati da esso previsti.

Artic. II9

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione, per il procedimento, si osserveranno le prescrizioni della Legge Comunale e Provinciale vigente.

CAPO XXIII°  
Disposizioni transitorie  
Artic. I20

Con questo Regolamento resta abrogato quello di Polizia mortuaria attualmente in vigore.

Artic. I2I

Il presente Regolamento verrà esteso anche agli altri Cimiteri che venissero costruiti in Comune.

TARIFFA DELLE CONCESSIONI

I° Concessione di area per costruzione di tomba di famiglia (m. 2.50 x 1.50)	
a) per 25 anni	L. 200.00 rinnov. L. 150.=
b) per 50 anni	" 400.00 " 300.=
c) perpetua	" 800.00
2° Concessione perpetua di area per la costruzione di Edicola al mq. e frazione di mq.	" 250.00
3° Per una croce in ferro	" 5.00
4° Per una Lapide	" 20.00
5° Per un monumento	" 40.00
6° Per recinzione con colonnine, rinchiere o muretto	" 25.00
7° Copritomba	" 25.00

Per le autorizzazioni indicate al N. 3 = 4 = 5 = 6 ~~ma~~ se riguardano tombe di cui al N° I = lett. A) B) e C) le tariffe vengono rispettivamente raddoppiate, triplicate e quadruplicate.

Per le autorizzazioni binarie è concessa una riduzione di L. 5.= sul totale limitatamente per le fosse comuni.

Crocetta del Montello, li 4 marzo 1933 = XI° E.F.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE